

17.12.2020



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

20/233/CU14/C8

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO PER LE PARI
OPPORTUNITÀ E LA FAMIGLIA, RECANTE ISTITUZIONE DI UN PROGRAMMA
PER LA REALIZZAZIONE IN TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE DI CENTRI
CONTRO LE DISCRIMINAZIONI MOTIVATE DA ORIENTAMENTO SESSUALE E
IDENTITÀ DI GENERE**

Parere ai sensi dell'art. 105 quater del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34

Punto 14) Odg Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, pur apprezzando lo sforzo di dare attuazione alla norma e di attivare tempestivamente politiche di prevenzione e contrasto a fenomeni discriminatori, ha evidenziato le seguenti rilevanti criticità:

- 1) Si ritiene prematuro definire in modo così puntuale i requisiti dei centri e soprattutto di case di accoglienza per vittime di discriminazioni e violenze motivate da orientamento sessuale e identità di genere, trattandosi di un intervento innovativo ovvero non supportato da adeguati elementi conoscitivi sul sistema di servizi e strutture di accoglienza deputate allo scopo; sarebbe più opportuno implementare, in questa prima fase, soluzioni più flessibili, che dovrebbe configurarsi come una sperimentazione. Inoltre i requisiti proposti, che sono mutuati da quelli dell'Intesa del 27/11/2014, per i quali le Regioni e le Province autonome hanno già espresso una posizione critica ovvero di riflessione sulla loro revisione, sono in fase modifica e come tale la loro riproposizione non risulta opportuna;
- 2) Si rileva inoltre, l'esigenza di valorizzare il ruolo delle Regioni e delle Province autonome, prevedendo un loro coinvolgimento attivo nella definizione del redigendo programma e delle emanande linee guida. Dalla lettura dello schema del DPCM il ruolo delle Regioni appare marginale, limitandosi ad una semplice trasmissione dati.

La Conferenza delle Regioni e delle Province esprime, pertanto, parere condizionato all'accoglimento delle richieste emendative così come evidenziate nello schema allegato, nonché alla costituzione di un gruppo di lavoro per la riformulazione condivisa del testo.

Roma, 17 dicembre 2020

BOZZA DECRETO MINISTERIALE

LA MINISTRA PER LE PARI OPPORTUNITA' E LA FAMIGLIA

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «*Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*»;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*» e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Direttiva 2000/43/CE del Consiglio del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica;

VISTA la Direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000 che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;

VISTO il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, recante «*Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica*»;

VISTO il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante «*Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro*»;

VISTO il D.P.C.M. 11 dicembre 2003, recante «*Costituzione e organizzazione interna dell'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni, di cui all'art. 29 della legge comunitaria 1° marzo 2002, n. 39*»;

VISTO il D.P.C.M. 22 novembre 2010, recante «*Disciplina dell'autonomia contabile e finanziaria della Presidenza del Consiglio dei Ministri*» e s.m.i.;

VISTO il D.P.C.M. 1 ottobre 2012 recante «*Ordinamento e strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri*», registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2012, Reg. 9, Foglio 313;

VISTO l'art. 16 del citato D.P.C.M. 1 ottobre 2012, che stabilisce che il Dipartimento per le pari opportunità è «*la struttura di supporto al Presidente che opera nell'area funzionale inerente alla promozione ed al coordinamento delle politiche dei diritti della persona, delle pari opportunità e della parità di trattamento e delle azioni di governo volte a prevenire e rimuovere ogni forma e causa di discriminazione*»;



VISTO il D.P.C.M. del 22 febbraio 2019 di modifica del D.P.C.M. del 1 ottobre 2012, recante “*Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri*” registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 2019 al n. 540;

VISTO il D.P.C.M. 8 aprile 2019 concernente la riorganizzazione interna del Dipartimento per le pari opportunità, con efficacia a decorrere dall’8 maggio 2019, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 2019, al n. 880 che tra l’altro attribuisce compiti e funzioni all’UNAR;

VISTO il D.P.R. 4 settembre 2019, con il quale la professoressa Elena Bonetti è stata nominata Ministro senza portafoglio, registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 2019, al n. 1806;

VISTO il D.P.C.M. 5 settembre 2019 recante “*Conferimento di incarichi ai Ministri senza portafoglio*” che attribuisce alla professoressa Elena Bonetti l’incarico nelle materie per le pari opportunità e la famiglia registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 2019, al n. 1807;

VISTO il D.P.C.M. 26 settembre 2019, con il quale al Ministro per le pari opportunità e la famiglia, prof.ssa Elena Bonetti, sono state delegate, tra le altre, le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di promozione dei diritti della persona, pari opportunità e parità di trattamento, prevenzione e rimozione di ogni tipo di discriminazione e, in particolare, in materia di promozione e coordinamento delle attività finalizzate all’attuazione del principio di parità di trattamento, pari opportunità e non discriminazione nei confronti delle persone LGBT;

VISTA la Raccomandazione CM/Rec(2010)5 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle misure dirette a combattere la discriminazione fondata sull’orientamento sessuale o l’identità di genere (adottata dal Comitato dei Ministri il 31 marzo 2010);

VISTA la Risoluzione del Parlamento Europeo del 24 maggio 2012 sulla lotta all’omofobia in Europa;

VISTI gli orientamenti per la promozione e la tutela dell’esercizio di tutti i diritti umani da parte di lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali adottati dal Consiglio europeo il 24 giugno 2013, il Consiglio (11153/13);

VISTA la Risoluzione del Parlamento europeo del 4 febbraio 2014 sulla Road Map dell’UE contro l’omofobia e la discriminazione legata all’orientamento sessuale e all’identità di genere, che invita “*la Commissione europea, gli Stati membri e le agenzie competenti a collaborare alla definizione di una politica globale pluriennale per la tutela dei diritti fondamentali delle persone LGBT*” e individua i temi e gli obiettivi prioritari;

VISTE le Conclusioni del Consiglio europeo del 16 giugno 2016 in cui si invitano “Gli Stati Membri a rafforzare e continuare a sostenere l’azione dei meccanismi istituzionali, inclusi gli enti nazionali per le pari opportunità, che sono strumenti essenziali per la non

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem, likely representing an official office or institution.

discriminazione delle persone LGBTI”, nonché ad “Agire per combattere la discriminazione sulla base dell’orientamento e dell’identità di genere”;

VISTA la Strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni basate sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere 2013 – 2015, in adesione al Programma del Consiglio d’Europa per l’attuazione e l’implementazione della Raccomandazione CM/Rec(2010)5 del Comitato dei Ministri, per la quale l’UNAR, in qualità di Equality Body nazionale, è stato individuato come focal point;

VISTO il rapporto annuale indipendente Rainbow 2019, redatto da ILGA Europe, che analizza il livello dei diritti umani delle persone LGBT sulla base delle leggi e delle politiche in 49 Stati, ed evidenzia per il nostro Paese un indice pari al 22%;

VISTA l’indagine della Commissione europea Eurobarometro 2019 sulle discriminazioni nei paesi dell’Unione, che evidenzia che in Italia il livello di accettazione dell’uguaglianza di diritti nei confronti delle persone LGBT è minore rispetto alla media europea;

VISTA la Strategia europea per l’uguaglianza delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender, non binarie, intersessuali e queer (LGBTIQ) 2020-2025 presentata dalla Commissione europea il 12 novembre 2020;

VISTO l’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il quale istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo denominato “*Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità*” al fine di promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità;


VISTO il decreto legge 12 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

VISTO in particolare l’articolo 105-*quater*, come modificato dall’articolo 38-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con legge 13 ottobre 2020, n. 126 che prevede la realizzazione in tutto il territorio nazionale di centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere;

CONSIDERATA la necessità di dare immediata applicazione a tali previsioni, per fronteggiare, con urgenza, l’aggravarsi delle situazioni di disagio determinato dall’emergenza epidemiologica da COVID -19;

CONSIDERATO che i centri devono garantire, alle vittime di discriminazione o violenza fondata sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere, adeguata assistenza legale, sanitaria, psicologica, di mediazione sociale e ove necessario anche adeguate condizioni di alloggio e di vitto, che possono essere pienamente soddisfatte da strutture quali le case di accoglienza;

SENTITA la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;



DECRETA

CAPO I

**(PROGRAMMA PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO
DELLA VIOLENZA
PER MOTIVI LEGATI ALL'ORIENTAMENTO SESSUALE
E ALL'IDENTITA' DI GENERE)**

Articolo 1

*(Programma per la prevenzione e il contrasto della violenza
per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere)*

1. È istituito, a cura del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un programma per la prevenzione ed il contrasto delle discriminazioni legate all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno alle vittime, per la realizzazione che preveda su tutto il territorio nazionale la realizzazione di centri e case di accoglienza contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere.

2. Il programma ha durata almeno ~~annuale~~ triennale e prevede tutte le misure atte a prevenire e a contrastare la violenza per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere, nonché a garantire il sostegno ai soggetti vittime di discriminazione o violenza fondata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere nonché ai soggetti che si trovino in condizione di vulnerabilità legata all'orientamento sessuale o all'identità di genere in ragione del contesto sociale e familiare di riferimento, indipendentemente dal luogo di residenza, con particolare riferimento all'istituzione o alla promozione dei centri e case di accoglienza di cui al comma 1.

3. Il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni redige tale programma, assicurando, in sede di elaborazione del medesimo, opportune forme di consultazione delle associazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto ai soggetti di cui al comma 2.

4. Lo stesso Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura, attraverso una cabina di regia costituita dall'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali e da rappresentanti delle Regioni e Province autonome, il coordinamento a livello nazionale dei centri di cui al comma 1 del presente articolo, anche sulla base dei flussi informativi di cui all'articolo 16 del presente decreto.

5. Il programma promuove tra l'altro lo sviluppo di campagne informative per la diffusione di una cultura contro la violenza e l'adozione di strumenti atti a creare o favorire l'attività dei centri e case di accoglienza sull'intero territorio nazionale, anche in riferimento a quei territori in cui la presenza dei centri non risulta sviluppata.

6. Il programma individua altresì le linee-guida generali per il finanziamento delle politiche di prevenzione e di contrasto.

7. Il programma tiene conto del limite massimo di spesa di 4 milioni annui stabiliti dal comma 1 dell'art. 105-quater del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Articolo 2

(Misure di prima immediata applicazione e stanziamento delle risorse)

1. Fino all'approvazione del primo programma di cui all'art. 1, entro il 31 marzo 2021, in attuazione del comma 2-ter dell'art. 105-quater del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, si applicano a tutti gli effetti di tale comma le disposizioni del presente decreto.

2. Al fine di assegnare urgentemente, nell'attuale fase di emergenza epidemiologica, le risorse stabilite dal comma 1 dell'art. 105-quater del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 per l'anno 2020 e salve le eventuali successive modifiche approvate in sede di approvazione del primo programma, ai sensi del comma 1 del presente articolo, il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, indice, con immediatezza, un avviso pubblico per l'assegnazione delle risorse ai centri e alle case di accoglienza secondo i criteri stabiliti nel presente decreto, finalizzato alla creazione e/o al consolidamento di centri per la prevenzione e contrasto alle discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere così come definiti dai commi 2 e 2-bis dell'105 quater del DL 34/2020 e ss.mm.ii, articolato in modo da garantire ove possibile la partecipazione a tutti i territori regionali.

3. Le modalità di erogazione e condizioni dei successivi avvisi nei limiti delle risorse assegnate dal comma 2-ter dell'art. 105-quater del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 per gli anni successivi, sono regolate, oltre che dai criteri stabiliti dal presente decreto, dalle linee-guida approvate ai sensi del comma 6 dell'articolo 1 del presente decreto.

Articolo 3

(Misure urgenti)

1. 1. Il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio, sentite le Regioni e Province autonome e le associazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto ai soggetti di cui al comma 2 dell'art. 1 del presente decreto, può adottare misure

urgenti, temporaneamente modificative del programma, anche prima della scadenza di questo, al ricorrere di gravi e diffusi fenomeni di discriminazione o di violenza che rendano necessaria e improcrastinabile un'azione di prevenzione e di contrasto immediata, nel limite massimo di spesa di 4 milioni annui stabiliti dal comma 1 dell'art. 105-*quater* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

CAPO II
(CENTRI CONTRO LE DISCRIMINAZIONI
MOTIVATE DA ORIENTAMENTO SESSUALE
E IDENTITA' DI GENERE)

Articolo 4

(Definizione)

1. I centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere sono strutture che garantiscono – a titolo gratuito – adeguata assistenza legale, sanitaria, psicologica, di mediazione sociale alle vittime di discriminazione o violenza fondata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere nonché ai soggetti che si trovino in condizione di vulnerabilità legata all'orientamento sessuale o all'identità di genere in ragione del contesto sociale e familiare di riferimento, indipendentemente dal luogo di residenza.

2. I centri di cui al comma 1 svolgono la loro attività di assistenza garantendo l'anonimato delle vittime e operano in maniera integrata, anche con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione dei soggetti di cui al comma 1, ivi compresa l'assistenza legale, sanitaria, psicologica e di mediazione sociale dei medesimi.

3. I centri di cui al comma 1 possono essere gestiti dagli enti locali, in forma singola o associata, nonché da associazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto ai soggetti di cui al medesimo comma

4. Dopo il primo periodo di sperimentazione, anche al fine di implementare le linee guida di cui comma 6 art. 1 del presente decreto, verranno definiti i requisiti strutturali ed organizzativi dei centri e delle eventuali soluzioni di accoglienza che possano rendersi necessarie.

3. I centri di cui al comma 1 sono promossi e gestiti:

a) dagli enti locali, in forma singola o associata;



b) dalle associazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto di soggetti di cui al comma 1;

e) dai soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto, d'intesa o in forma consorziata;

4. Gli enti locali di cui al comma 3, lettera a), possono ricorrere, laddove compatibili, ad una delle forme associative previste dal capo V del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. Alle associazioni di cui al comma 3, lettera b), che abbiano i requisiti previsti dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, si applicano le previsioni di tale decreto.

6. Le associazioni di cui al comma 3, lettera b), devono:

- essere iscritte agli albi/registri regionali del volontariato, della promozione o della cooperazione sociale o iscritte ai registri regionali delle Onlus presso l'Agenzia delle entrate ovvero ad Albi regionali appositamente istituiti;

- prevedere nel loro statuto la promozione della cultura dei diritti e della tutela dei diritti delle persone LGBT tra le finalità esclusive o prioritarie ed avere una comprovata esperienza in questo settore.

Articolo 5

(Requisiti strutturali e organizzativi)

1. La struttura destinata a sede operativa del centro contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere, di seguito denominato "Centro", deve possedere i requisiti di abitabilità e deve essere articolata in locali idonei a garantire le diverse attività.

2. Il Centro deve possedere inoltre i seguenti requisiti:

a) facilità di accesso;

b) un'apertura di cinque giorni su sette;

c) un numero di telefono accessibile 24 h su 24;

d) un'adeguata pubblicizzazione della struttura e del servizio;

d) la garanzia dell'anonimato e della riservatezza delle persone;

e) la competenza sulla tematica della violenza e discriminazione fondata sull'orientamento sessuale o identità di genere.

3. Il Centro adotta la Carta dei servizi, garantendo l'accoglienza con giorni e orari di apertura al pubblico in locali appositamente dedicati a tale attività.

4. Non è consentito l'accesso ai locali del Centro agli autori delle discriminazioni o delle violenze.

Articolo 6

(Operatori)

1. Il Centro si avvale esclusivamente di personale con specifiche competenze professionali in grado di offrire ascolto, accoglienza ed assistenza, ed adeguatamente formato sul tema della violenza e delle discriminazioni di cui al comma 1 dell'articolo 4.

2. Il Centro assicura l'assistenza di un responsabile del centro, con funzione di coordinamento, di assistenti sociali, di mediatori sociali, di psicologi e/o psicoterapeuti, educatori professionali, avvocati civilisti e penalisti, di medici specializzati e, ove necessario, mediatori culturali e linguistici, in numero adeguato.

3. Il Centro garantisce la formazione iniziale e continua per gli operatori e per le figure professionali ivi operanti.

4. Gli operatori incaricati dell'assistenza telefonica di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 7 devono ricevere formazione finalizzata a valutare le situazioni d'intervento.

Articolo 7

(Servizi minimi garantiti)

1. Il Centro garantisce i seguenti servizi minimi a titolo gratuito:

a) l'ascolto con colloqui telefonici;

b) la protezione e l'accoglienza;

c) il supporto psicologico;

d) l'assistenza legale sia in sede civile che penale, anche mediante accesso al patrocinio a spese dello Stato;

e) l'orientamento al lavoro con previsione di corsi di in/formazione, consulenza e orientamento per l'inserimento lavorativo e, laddove possibile, la predisposizione di un programma di formazione, sostegno e avviamento lavorativo mediante progetti specifici;

f) l'orientamento all'autonomia abitativa.

2. Il Centro deve, inoltre, predisporre adeguate forme di raccordo con i servizi socio-sanitari, con le forze dell'ordine, con le strutture pubbliche competenti, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione dei soggetti.

Articolo 8

(Percorso di sostegno e accompagnamento)

1. Il Centro predispone il percorso di sostegno e accompagnamento della persona predisponendo, ove possibile, un piano di reinserimento socio-lavorativo.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Centro, utilizzando anche la collaborazione con le forze dell'ordine, si avvale della rete dei competenti servizi pubblici con un approccio integrato atto a garantire il riconoscimento delle diverse dimensioni della violenza o della discriminazione subita sotto il profilo relazionale, fisico, psicologico, sessuale, sociale, culturale ed economico.

Articolo 9

(Lavoro in rete)

1. Il Centro opera in modo integrato, anche con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, e assicura i collegamenti diretti con le case di accoglienza e gli altri centri antiviolenza LGBT presenti sul territorio, sulla base di specifici accordi.

CAPO III

(CASE DI ACCOGLIENZA)

Articolo 10

(Definizione)

1. Le case di accoglienza sono strutture dedicate ai soggetti vittime di discriminazione o violenza fondata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere o che si trovino in condizioni di vulnerabilità legata all'orientamento sessuale e identità di genere in ragione del contesto sociale e familiare di riferimento, indipendentemente dal luogo di residenza.

2. Le case di accoglienza di cui al comma 1 svolgono la loro attività garantendo l'anonimato delle vittime e operano in maniera integrata, anche con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione dei soggetti di cui al comma 1, ivi compresa l'assistenza legale, sanitaria, psicologica e di mediazione sociale dei medesimi.

3. Le case di cui al comma 1 sono promosse e gestite:

a) dagli enti locali, in forma singola o associata;

6

b) dalle associazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto di soggetti di cui al comma 1.

e) dai soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto, d'intesa o in forma consorziata;

4. Gli enti locali di cui al comma 3, lettera a), possono ricorrere, laddove compatibili, ad una delle forme associative previste dal capo V del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. Alle associazioni di cui al comma 3, lettera b), che abbiano i requisiti previsti dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, si applicano le previsioni di tale decreto.

6. Le associazioni di cui al comma 3, lettera b), devono:

- essere iscritte agli albi/registri regionali del volontariato, della promozione o della cooperazione sociale o iscritte ai registri regionali delle Onlus presso l'Agenzia delle entrate ovvero ad Albi regionali appositamente istituiti;

- prevedere nel loro statuto la promozione della cultura e della tutela dei diritti delle persone LGBT tra le finalità esclusive o prioritarie ed avere una comprovata esperienza in questo settore.

Articolo 11

(Requisiti strutturali e organizzativi)

1. La struttura destinata a sede operativa della casa di accoglienza, di seguito denominata "Casa", deve possedere i requisiti di abitabilità e deve essere articolata in locali idonei a garantire le diverse attività.

2. La Casa può essere ubicata in un immobile o porzione di immobile di civile abitazione ovvero in una struttura di comunità, strutturata in modo da garantire locali idonei per l'accoglienza.

3. La Casa garantisce normali condizioni di stabilità, d'accesso e di sicurezza ed i diversi ambienti che la compongono devono possedere i requisiti igienici, sanitari ed edilizi minimi previsti dalla normativa vigente e la conformità degli impianti.

4. Essa assicura l'alloggio e i beni primari per la vita quotidiana.

Articoli 12

(Operatori)



1. La Casa si avvale esclusivamente di personale con specifiche competenze professionali in grado di offrire ascolto, accoglienza ed assistenza, ed adeguatamente formato sul tema della violenza e delle discriminazioni di cui al comma 1 dell'articolo 4.

2. La Casa assicura l'assistenza di un responsabile del centro con funzione di coordinamento, di assistenti sociali, di mediatori sociali, di psicologi e/o psicoterapeuti, educatori professionali, avvocati civilisti e penalisti, di medici specializzati e, ove necessario, mediatori culturali e linguistici, in numero adeguato.

3. La Casa garantisce la formazione iniziale e continua per gli operatori e per le figure professionali ivi operanti.

Articolo 13

(Servizi minimi garantiti)

1. La Casa garantisce vitto e alloggio alle persone che si trovino in condizioni di vulnerabilità legata all'orientamento sessuale e identità di genere in ragione del contesto sociale e familiare di riferimento.

2. La Casa tiene conto delle necessità fondamentali e quotidiane per la protezione dei soggetti vittime di discriminazione o violenza fondata sull'orientamento sessuale e identità di genere, o che si trovino in condizioni di vulnerabilità legata all'orientamento sessuale e identità di genere, ivi compresa l'assistenza legale, sanitaria, psicologica e di mediazione sociale.

3. La Casa predispose un progetto di accompagnamento individualizzato, con il coinvolgimento del soggetto richiedente, per definire nel dettaglio obiettivi, azioni, rete territoriale attivata, tempi e permanenza nell'abitazione, prevedendo, ove possibile, progetti di reinserimento socio-lavorativo.

Articolo 14

(Lavoro in rete)

1. La Casa opera in modo integrato, anche con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, e assicura i collegamenti diretti con le case di accoglienza e gli altri centri antiviolenza LGBT presenti sul territorio, sulla base di specifici accordi.

Articolo 15

(Co-housing)

6

~~Al fine di garantire un adeguato sostegno alla necessità abitativa per persone allontanate da casa, vittime di violenza familiare, migranti e/o comunque in stato di vulnerabilità legata all'orientamento sessuale e identità di genere sono favorite anche forme di co-housing.~~

CAPO IV

DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

Articolo 16

(Flussi informativi)

~~1. I Centri e le Case svolgono attività di raccolta e analisi di dati e di informazioni sul fenomeno della violenza in linea con il programma di cui all'articolo 1.~~

Articolo 17

(Istruttoria per l'assistenza e l'accoglienza)

~~1. Al fine di garantire un più efficace svolgimento dei loro servizi, i Centri e le Case:~~

~~a) svolgono apposita istruttoria documentale sugli eventuali abusi o discriminazioni o violenze lamentati dal futuro utente;~~

~~b) raccolgono le eventuali segnalazioni da parte delle strutture sanitarie o socioassistenziali dislocate sul territorio;~~

~~c) raccolgono informazioni e documenti sul reddito del futuro utente al fine di valutare una soluzione a breve, medio, lungo periodo oppure un sostegno psicologico che non richieda una situazione di alloggio presso una delle Case.~~

Articolo 18

(Obblighi per i Centri e le Case)

~~1. I Centri e le Case, qualora siano destinatari di finanziamenti pubblici, devono garantire, a pena di revoca delle risorse pubbliche assegnate, l'attività per un periodo di tempo almeno pari a quello per il quale è stato erogato il finanziamento.~~

Articolo 19

(Disposizioni finali)

~~1. Le Regioni e le Province autonome trasmettono al Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 1° febbraio di ogni anno i dati aggiornati sul numero dei Centri operanti sul territorio in possesso dei requisiti minimi di cui al presente decreto corredati da eventuali osservazioni, anche ai fini di cui al comma 2.~~

~~2. I criteri previsti nel presente decreto potranno essere oggetto di revisione alla luce del monitoraggio quali-quantitativo operato, in particolare, a seguito della sperimentazione attuata nel primo anno di applicazione.~~

